



TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 330

Solidarietà di enti e privati. Conversione della pena

Per il pagamento della somma indicata nell'articolo precedente, sono obbligati solidalmente: il capitano con l'armatore; il comandante dell'aeromobile con la società di navigazione o con il proprietario dell'apparecchio; il capostazione e il capotreno, per le linee gestite dall'industria privata, con la società concessionaria. Qualora anche le persone e gli enti, menzionati in questo articolo e nel precedente quali obbligati civilmente per il pagamento della multa, risultino insolvibili, si procede, contro il condannato, alla conversione della pena della multa in quella della reclusione, secondo le norme del codice penale. Si osservano, in quanto siano applicabili, le disposizioni del codice di procedura penale e della legge 7 gennaio 1929, n. 4, relative alla citazione ed all'intervento delle persone o degli Enti civilmente obbligati per le ammende inflitte a persone dipendenti.

Versione in vigore dal 28 marzo 1973 secondo Normattiva, non più in vigore dal 4 ottobre 2024 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	III — Disposizioni comuni al contrabbando, alle contravvenzioni, agli illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 15 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-330-solidarieta-di-enti-e-privati-conversione-della-pena/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it